

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 2002, N. 108

**INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2001, N. 17
“NORME PER LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
EPIGEI SPONTANEI E CONSERVATI”**

Art. 1

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 25 luglio 2001, n. 17 è sostituito dal seguente:

“3. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono aumentati con delibera della Giunta regionale per i soggetti residenti nelle regioni confinanti con le Marche, nei limiti degli importi da queste applicati, salvo apposite convenzioni tra la Regione Marche e le Regioni confinanti volte a favorire reciprocamente la raccolta e la commercializzazione dei funghi da parte dei cittadini residenti nei rispettivi territori.”.

Art. 2

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 17/2001 è sostituito dal seguente:

“1. I titolari di autorizzazioni rilasciate ai sensi della l.r. 34/1987 e, anteriormente all'entrata in vi-

gore della presente legge, da altri enti operanti in ambito regionale, possono consegnare il proprio tesserino ad un ente competente al fine di ottenere il vigente titolo autorizzativo in qualsiasi momento, senza alcuna scadenza temporale.”.

Art. 3

1. Il numero 58) (Tricholoma equestre) dell'allegato C alla l.r. 17/2001 è soppresso ed è inserito al numero 9 dell'allegato A alla medesima legge regionale.

2. Dopo il numero 8) (Amanita caesarea) dell'allegato C alla l.r. 17/2001 è inserito il numero 8 bis) (Amanita ovoidea).

3. Dopo il numero 2) (Amanita muscaria) dell'allegato B alla l.r. 17/2001 è inserito il numero 2 bis) (Amanita proxima).

IL PRESIDENTE DI TURNO
(Giuseppe Ricci)

